



L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI



Fonti normative

Dir. 79/112/CEE del 18/12/1978, modificata dalla dir. 89/395/CE (pubblicata nelle G.U.C.E. 08/02/1979, n. L 33);

D.Lgs. 27/01/1992, n. 109 (pubblicato nelle G.U.R.I. 17/02/1992, n. 39, S.O.);

D.M. 31/03/1965 e successive modificazioni e integrazioni (pubblicato nelle G.U.R.I. 22/04/1965, n. 101, S. O.).

Definizione preliminare

Con il termine *etichettatura* si intendono le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e che figurano su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca.

Obiettivi

L'etichettatura svolge un ruolo essenziale di chiarezza e di garanzia. Le informazioni riportate in etichetta dunque devono essere tali da non indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza ed il modo di fabbricazione o di ottenimento; tali divieti valgono anche per la presentazione dei prodotti alimentari e la loro pubblicità.

Le menzioni da indicare obbligatoriamente sono:

1. Denominazione di vendita

a. E' quella prevista per ogni prodotto dalle disposizioni della Unione europea o, in mancanza delle quali, dall'ordinamento italiano; in assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore. È parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione, a patto che consenta al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso.

b. Non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia.

c. Comporta un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito, se l'omissione di tale indicazione può confondere l'acquirente; su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radiazioni ionizzanti deve figurare la dicitura "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".

2. Elenco degli ingredienti

a. E' costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, designati con il loro nome specifico, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti".

b. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta per ortofrutticoli freschi, acque gassate, acqueviti e distillati, mosti e vini, birre con contenuto alcolico superiore a 1,2%, aceti, latte e delle creme di latte fermentate, formaggi, burro e prodotti costituiti da un solo ingrediente.

c. Nel caso di alimenti trattati con additivi chimici o che comunque li contengono, i prodotti debbono recare sulla confezione o, se venduti sfusi, nell'apposito cartello denominante gli alimenti, unitamente alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: contenente... (nome del o degli additivi secondo la nomenclatura degli additivi stessi).

3. Quantità

a. L'indicazione della quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale di un ingrediente o di una categoria di ingredienti è obbligatoria se ricorre almeno uno dei seguenti casi:

1. l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figura nella denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;

2. l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione è messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica;

3. l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione è essenziale per caratterizzare un prodotto alimenta-

re e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

b. La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando, secondo il caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo.

c. L'indicazione della quantità non è obbligatoria: a) per i prodotti alimentari generalmente venduti a pezzo o a collo; b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche; d) per i prodotti soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente.

4. Termine minimo di conservazione / data di scadenza

a. *Termine minimo di conservazione* : è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro..." quando la data contiene l'indicazione del giorno, oppure "da consumarsi preferibilmente entro la fine ..." negli altri casi. Queste indicazioni sono corredate della data stessa, oppure della menzione del punto dell'etichettatura in cui essa figura.

b. *Data di scadenza* : è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; sostituisce l'indicazione del termine minimo di conservazione nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico.

La data di scadenza va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

c. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per gli ortofrutti freschi, i vini, le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume, le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività, i prodotti della panetteria e della pasticceria che sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione, gli aceti, il sale da cucina, gli zuccheri allo stato solido, i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastiglie, le gomme da masticare e prodotti analoghi, i gelati monodose.

5. Nome o ragione sociale o marchio depositato

Deve essere indicato unitamente alla sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Unione europea.

6. Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

a. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

b. Può essere omessa nel caso di: impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale; prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; prodotti destinati ad altri Paesi.

7. Il luogo d'origine o di provenienza

E' obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

8. Le modalità di conservazione e di utilizzazione

E' obbligatoria qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto

9. Istruzioni per l'uso

Sono obbligatorie quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto stesso.

10. Titolo alcolometrico volumico effettivo

E' obbligatorio per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume ed è espresso dal simbolo "% vol.", preceduto dal numero corrispondente.

11. Lotto di appartenenza del prodotto

a. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

b. E' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

c. L'indicazione del lotto non è richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio, avviati verso organizzazioni di produttori o raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².

La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.

Tutte le indicazioni devono essere riportate in *lingua italiana*; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani è consentito riportare le menzioni originarie.

SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO

C.C.I.A.A. di Bologna
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222
e-mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
www.bo.camcom.it

